

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in primo grado al n. *Omissis*/14 R.G.

PROMOSSA DA

Debitore principale

NONCHE' DA

GARANTI

- *ATTORI OPPONENTI* -

CONTRO

BANCA

- *CONVENUTA OPPOSTA* -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti come sopra costituitisi così

CONCLUDEVANO

PER GLI ATTORI OPPONENTI:

presuntivamente ritenute quelle di cui all'atto di citazione in opposizione, che di seguito si riportano: "*Voglia il Sig. Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, così decidere:*

Nel merito

- *Annullare il decreto ingiuntivo qui opposto per i motivi di cui alle gemesse e, in ragione delle risultanze degli accertamenti contabili richiesti dagli attori in opposizione, dichiarare la compensazione totale del credito recato nel ricorso avversario ex art. 633 c.p.c., o parziale, se ritenuto di giustizia.*

In via istruttoria

- *Disporre la produzione da parte dell'istituto di credito ricorrente di tutti gli estratti conto scalati dalla data di apertura dei rapporti bancari*

Sentenza, Tribunale di Monza, dott.ssa Caterina Giovanetti, 09.06.2015, n. 1673

- *Disporre CTU volta alla verifica dell'illegittimità delle somme addebitate e degli interessi applicati.*
- *Con vittoria di spese di lite".*

PER LA CONVENUTA OPPOSTA:

come da verbale d'udienza del 5.3.2015, che qui si riportano:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,

- 1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai clienti per essere la stessa tardiva siccome proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo;*
- 2. Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;*
- 3. In ogni caso, in sede di cognizione piena del rapporto obbligatorio, dedotto in giudizio, condannare i clienti, in solido tra loro, a pagare in favore della Banca la somma di L. 92.221,71 oltre agli interessi legali successivi al 23.09.2013 sino al saldo;*
- 4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;*
- 5. Con condanna degli oppositori ex art. 96 c.p.c. e., da determinarsi in via equitativa, non meramente simbolica".*

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscono premesse logicamente e giuridicamente necessarie.

Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.1.2014, il debitore principale ed i fideiussori sino alla concorrenza di € 145.000,00 per atto sottoscritto in data 30.10.2003 (cfr. doc. n. 5 fasc. monitorio), proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. *Omissis*/2013 emesso dal Tribunale di Monza il 4.11.2013 e notificato il 26-27-28.11.2013 e 4.12.2013, con il quale veniva loro ingiunto di pagare in solido a favore di BANCA S.P.A., la somma di € 92.221,71, di cui € 77.213,45 a titolo di restituzione del finanziamento chirografario sottoscritto in data 9.6.2010 per la somma di € 150.000,00 (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio) ed € 58.174,92 per saldo passivo al 23.9.2013 del conto corrente n. *Omissis*, acceso presso la filiale della BANCA S.P.A. in data 7.2.1996 (cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio) ed intestato alla società debitrice principale, dedotte le somme versate per € 43.166,66, oltre interessi scalari maturati e maturandi al tasso legale pro-tempore vigente sul saldo debitore del conto corrente e sull'importo di € 33.770,07 sino al saldo e spese di procedura liquidate in complessivi € 2.055,00.

A fondamento dell'opposizione, gli attori oppositori eccepivano genericamente l'indebita applicazione in entrambi i contratti di anatocismo, di interessi non pattuiti, di interessi usurari, di commissioni di massimo scoperto non pattuite e spese collegate usurarie, per complessivi € 90.728,87, riservandosi la produzione di documentazione negli assegnandi termini istruttori e chiedendo ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla Banca opposta l'esibizione in giudizio dei rendiconti bancari, nonché disporsi C.T.U. contabile.

Sulla base di tali assunti gli oppositori concludevano, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo previa totale compensazione del credito esatto attraverso la procedura monitoria.

Si costituiva ritualmente in giudizio BANCA S.P.A., contestando *in toto* gli assunti avversari, formulando istanza di anticipazione d'udienza e concludendo, preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, per la declaratoria di inammissibilità, in quanto tardiva, dell'opposizione svolta dalla debitrice principale e dai garanti, in ogni caso per il rigetto nel merito dell'opposizione o condanna degli attori opposti in solido al pagamento dell'importo di cui al decreto e condanna degli stessi al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Rigettata l'istanza di anticipazione d'udienza, all'udienza del 17.4.2014 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto, assegnava i termini per il deposito delle memorie di cui ai n. 1, 2 e 3 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e fissava per la discussione sulle istanze istruttorie l'udienza del 13.11.2014.

Parte opponente non provvedeva al deposito delle memorie di cui ai n. 1, 2 e 3 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c..

Il Giudice rigettata l'istanza di esperimento di C.T.U., reiterata dalla difesa degli oppositori all'udienza del 13.11.2014, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.3.2015, disertata da parte opponente.

Indi a tale udienza la causa, sulle conclusioni definite dalle parti, precisate come in epigrafe trascritte e presuntivamente ritenute per gli oppositori quelle di cui all'atto di opposizione, era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, incumbente non espletato dalla difesa degli oppositori.

L'opposizione svolta dalla debitrice principale e dai fideiussori è inammissibile, in quanto tardivamente introdotta.

Infatti, come emerge dalle relate di notificazione, peraltro prodotte dalla difesa dell'opposta, il decreto ingiuntivo risulta notificato ai garanti il 26.11.2013, il 27.11.2013 il 28.11.2013; l'atto di citazione in opposizione è stato notificato soltanto in data 10.1.2014, pertanto oltre il termine perentorio di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c..

Venendo al merito dell'opposizione tempestivamente svolta dal solo fideiussore Tizio, si osserva che la stessa è infondata.

Il Sig. fideiussore Tizio, infatti, non ha contestato, né i contratti posti a fondamento del debito principale, né di aver prestato fideiussione sino alle somme indicate nel ricorso monitorio.

Il contratto di conto corrente, il contratto di finanziamento chirografario e la fideiussione risultano, peraltro, già tutti prodotti a corredo del ricorso monitorio (cfr. doc. già citati), unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB, al piano di ammortamento del finanziamento ed alla lettera di messa in mora (cfr. doc. n. 2, 4 e 6 fase. monitorio).

Tale documentazione è poi stata integrata e completata da BANCA S.P.A. nella fase di merito introdotta con l'opposizione mediante la produzione in giudizio di tutti i contratti di apertura di credito (cfr. doc. da 11 a 22 fasc. opposta), del documento di sintesi relativo al contratto di apertura di credito (cfr. doc. n. 23 fase. cit.) e di tutti gli estratti conto relativi (cfr. doc. n. 24 fase. opposta).

In relazione al credito che trae fonte dal saldo passivo del conto corrente si osserva che gli estratti conto non sono mai stati oggetto di contestazione da parte degli oppositori, mancante rapporto.

Ne consegue che la creditrice opposta ha offerto piena prova della sussistenza e dell'entità del proprio credito.

Infatti, circa il valore probatorio degli estratti conto la Corte di Cassazione, con orientamento costante ed uniforme, ha enunciato il seguente principio: *"L'estratto di saldaconto (già previsto dall'art. 102 della abrogata legge bancaria e ora dall'art. 50 del D. Lvo 385/93), dichiarazione unilaterale del funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito, costituisce concetto ben distinto dall'ordinario estratto conto, destinato a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre in particolare il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente"* (cfr. Cass. 19.3.2009 n. 6705; Cass. 12.4.2005 n. 7549; Cass. 16.3.2004 n. 5316; Cass. 25.9.2003 n. 14234; Cass. 20.8.2003 n. 12233).

Inoltre tale efficacia probatoria introduce una presunzione *iuris tantum* vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che **le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni** (Cass. 15.7.2003 n. 11073; Cass. 21.7.2000 n. 9604; Cass. 12/169/00).

L'efficacia probatoria si estende anche ai fideiussori del correntista (cfr. Cass. 5.12.2003 n. 18650).

Nel merito, l'attore opponente contesta l'entità del credito esatto adducendo l'illegittima applicazione della c.d. capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, di interessi ultralegali non pattuiti, di interessi usurari e di spese.

Tuttavia, la contestazione è genericamente svolta e non correlata dalla indicazione nemmeno a campione dei trimestri in cui risultano addebitate tali poste asseritamente illegittime, sicché le cifre indicate nell'atto di opposizione si risolvono in affermazioni apodittiche del tutto svincolate da riferimenti al rapporto effettivamente intercorso tra le parti.

Corroborata la conclusione la constatazione che l'atto di opposizione non è accompagnato da produzione documentale alcuna.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 315 c.p.c. i fatti posti a fondamento della pretesa della convenuta opposta devono ritenersi provati in causa.

Del resto il comportamento processuale tenuto dall'opponente, che non provvedeva agli incumbenti istruttori, disertava l'udienza di precisazione delle conclusioni e non provvedeva al deposito delle memorie conclusive, costituisce ulteriore elemento comprovante l'infondatezza delle eccezioni attoree.

Per le considerazioni svolte dichiara inammissibile l'opposizione svolta dalla debitrice principale e dai fideiussori, mentre rigetta quella svolta dal fideiussore Tizio, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, in applicazione del parametri di cui al D.M. 55/2014, in dispositivo.

La domanda volta ad ottenere la condanna per lite temeraria va rigettata, non avendo parte opposta provato il danno subito (cfr. Cass. 15.4.2013 n. 9080; Trib. Roma 15.5.2014).

La sentenza è *ex lege* provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Monza, dott.ssa Caterina Giovanetti, 09.06.2015, n. 1673

Il Tribunale di Monza, sezione terza civile definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla debitrice principale e dai fideiussori contro la BANCA, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- dichiara inammissibile l'opposizione svolta dal debitore principale e dai fideiussori;
- rigetta l'opposizione svolta dal fideiussore Tizio e per l'effetto:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 7296/2013 emesso dal Tribunale di Monza il 4.11.2013 e lo dichiara esecutivo;
- condanna gli attori oppositori al pagamento in solido tra loro in favore della convenuta opposta della somma di 13.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA a titolo di rifusione delle spese di lite;
- sentenza per legge esecutiva.

Così deciso in Monza il 7.6.2015

Il Giudice unico

Dott.ssa Caterina Giovanetti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*